

## **Tribunale di Ravenna 11 novembre 2003**

### **Invalidi e licenziamento a seguito di annullamento dell'atto di avviamento al lavoro Avviamento obbligatorio di invalido - Assunzione e successiva revoca dell'atto autorizzativi - Licenziamento -- Illegittimità**

Nel momento in cui - a seguito di avviamento obbligatorio disposto secondo i canoni della legge n. 68/1999 - si instaura un definitivo rapporto di lavoro, quest'ultimo può essere risolto secondo le normali regole giuslavoristiche.

Non costituisce giusta causa, né giustificato motivo di licenziamento il successivo annullamento disposto dall'Autorità pubblica competente per la ritenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni aziendali, in una situazione in cui il relativo giudizio di merito:

- a) non sia stato verificato in concreto, e cioè in relazione alle specifiche mansioni assegnate all'invalido;
- b) sia stato effettuato al solo fine di acquisire la diagnosi funzionale dell'invalido (che è atto da compiersi prima dell'avviamento, ma che non era stato possibile compiere per tempo per motivi di ordine essenzialmente burocratico).

*(Massima pubblicata sulla rivista "Guida al Lavoro" n. 15 del 9 aprile 2004, pagg. 39-40)*